



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 151 del 09/04/2024

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che ha istituito il registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

Considerato l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.8 della citata L. 580/93;

Considerato che la Camera di Commercio di Modena ha avviato da tempo una serie di iniziative finalizzate alla qualità dei dati relative alle banche dati gestite;

Richiamati a tal proposito gli obiettivi di cui al Piano della Performance dell'Ente e, in particolare, l'obiettivo operativo legato al miglioramento della qualità e veridicità delle informazioni contenute nella banca dati del Registro delle Imprese a vantaggio della trasparenza e della legalità;

Considerato che a tal proposito nel mese di dicembre 2023, tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 61 posizioni relative a imprese individuali con Partita Iva cessata, mancato pagamento del diritto annuale e assenza di movimenti al Registro imprese negli ultimi tre anni;

Considerato che a tale elenco sono state aggiunte n. 4 posizioni con titolare deceduto e n. 3 per perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività;

Dato atto che per n. 1 posizione non sussistevano i presupposti per l'avvio del procedimento d'ufficio;

Considerato che, per n. 63 posizioni, sulla base di tali circostanze, risultava quindi accertata la condizione richiamata dall'art 2, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare

M.A.P. n. 3585/C del 14/06/2005, circa appunto il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi" e sussistevano, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

Considerato che, per n. 4 posizioni, sulla base di tali circostanze, risultava quindi accertata la condizione richiamata dall'art 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 247/2004 e della Circolare

M.A.P. n. 3585/C del 14/06/2005, circa appunto il "decesso dell'imprenditore" e sussistevano, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

Considerato il procedimento avviato in data 15/02/2024 per n. 67 imprese con il quale si è richiesto di presentare,



entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della Pec o della raccomandata, per le imprese prive di Pec o con Pec non valida o revocata, la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese oppure a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività;

Considerato che dei procedimenti di cui sopra è stata data adeguata pubblicità nell'Albo camerale e nella sezione Registro Imprese del sito istituzionale camerale;

Dato atto, relativamente al procedimento avviato il 15/02/2024, delle comunicazioni inviate con protocollo Generale n. 10931 e n. 10932 del 15/02/2024 con raccomandata cartacea con avviso di ricevimento;

Dato atto relativamente al procedimento avviato il 15/02/2024, delle comunicazioni inviate con protocolli Generali n. 10930, n. 10933, n. 10934, n. 10935, n. 10936, n. 10937, n. 10938, n. 10939, n. 10940, n. 10941, n. 10942, n. 10943 e n. 10944 del 15/02/2024 tramite Pec;

Dato atto della successiva cancellazione di n. 1 posizione effettuata con istanza di parte;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese delle restanti ditte individuali riguardanti il procedimento avviato il 15/02/2024;

Ritenuto che il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 247/2004 e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120, le imprese individuali di cui all'elenco [**Allegato A**] (n. 66 posizioni);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera.

Avv. Stefano Bellei